

Comune di Neviano degli Arduini

Provincia di Parma

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e relativa tariffa.

Deliberazione di C.C. n. 47 del 24.10.1995 e deliberazione di C.C. n. 60 del 28.12.1995

E' stato esaminato favorevolmente dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del
22.01.1996 al n. 96/001143.

E' stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale dal 25.01.1996 al
09.02.1996. E' entrato in vigore il 10.02.1996 giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Modificato con delibera consiliare n. 24 del 11.03.1997

Modificato con delibera consiliare n. 46 del 18.06.1997

Modificato con delibera consiliare n. 78 del 13.10.1997

Modificato con delibera consiliare n. 83 del 07.12.1998

Modificato con delibera consiliare n. 69 del 28.12.1999

Modificato con delibera consiliare n. 6 del 09.01.2001



LEGENDA

All'art. 4 viene aggiunto il comma- 2-bis (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997).
All'art. 6 viene soppresso il comma – 7 (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
All'art. 7 - il comma - 3 viene sostituito (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
All'art. 7 - il comma - 4 viene sostituito (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
All'art. 8 – la lettera a) del comma – 5 viene sostituita (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
Al comma – 2 dell'art. 11 viene modificata la decorrenza (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
Al comma – 3 dell'art. 11 viene modificata la decorrenza (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
Il comma 4 dell'art. 11 viene soppresso (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
La lettera i) del comma 1 dell'art. 12 viene soppressa (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
Al comma – 1 dell'art. 12 viene aggiunta la lettera s) (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
Al comma – 1 dell'art. 12 viene modificata la lettera t) (delibera C.C. n. 46 del 18.06.1997)
All'art. 12 viene aggiunto il comma 5 (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
All'art. 12 viene soppresso il comma 5 (delibera C.C. n. 46 del 18.06.1997)
All'art. 14 viene aggiunto il comma 4 (delibera C.C. 78 del 13.10.1997)
All'art. 14 comma 1- lettera a) viene sostituita (delibera C.C. n. 69 del 28.12.1999)
All'art. 19 viene soppresso il comma 7 (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
All'art. 19 viene soppresso il comma 8 (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
All'art. 20 viene aggiunto il comma 6 (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
All'art. 22 il comma – 1 viene sostituito (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
All'art. 25 il comma – 2 viene sostituito (delibera C.C. n. 24 del 11.03.1997)
All'art. 26 il comma – 1 viene sostituito (delibera C.C. n. 46 del 18.06.1997)
All'art. 26 il comma – 3 viene sostituito (delibera C.C. n. 46 del 18.06.1997)
All'art. 26 il comma – 4 viene sostituito (delibera C.C. n. 46 del 18.06.1997)
All'art. 26 viene aggiunto il comma 8 (delibera C.C. n. 46 del 18.06.1997)
All'art. 9 comma 1 viene sostituito (delibera di C.C n. 69 del 28.12.1999)
Allegato B) viene sostituito (delibera di C.C n. 69 del 28/12/1999)
All'art. 14 viene aggiunto il comma 4 bis (delibera di C.C. n. 6 del 09.01.2001)
Viene aggiunto l'art. 30 (delibera di C.C. n. 83 del 07.12.1998)

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell' ambito del territorio comunale, come previsto nel successivo articolo 3, è istituita nel Comune di Neviano degli Arduini una tassa annuale, da applicare in base a tariffa, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento.
2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo sopra richiamato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e al Regolamento comunale del servizio di Nettezza Urbana, da adottarsi, previsto nell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 15.11.1993, N. 507, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera di cui al precedente art. 1.
In particolare, determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sottocategorie) dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per “Tassa” e per “Decreto” s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 3 - ZONE TERRITORIALI SERVITE

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, da adottarsi quanto prima.
Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi situati oltre i limiti di cui sopra.
2. Con apposito manifesto annuale, da esporre nella prima decade di dicembre, l'Amministrazione Comunale dà notizia delle zone del territorio in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, effettuato in via continuativa. Tale manifesto non è necessario qualora l'intero territorio comunale sia servito.
3. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma 1 la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

ART. 4 - GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salva diversa determinazione approvata dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione del bilancio di previsione, che dovrà comunque rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del Decreto, il costo del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere coperto almeno per l'80% dal gettito della tassa.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale, iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
- 2^{Bis} **Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto, dal costo complessivo dei servizi di Nettezza Urbana gestiti in ragione di privativa Comunale, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma del D.P.R. 10.09.82, n. 915.**
3. Entro il 31 agosto di ciascun anno, l'Azienda che effettua il servizio trasmette al Comune apposita relazione, dalla quale risulti, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare di costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 61 del Decreto. Contestualmente comunica il conto consuntivo dell'anno precedente.
4. Qualora il gettito della tassa determinato come indicato al comma 2 superi il costo del servizio calcolato ai sensi dell 'art. 61 commi 2 e 3 del Decreto e come iscritto definitivamente nel Bilancio di previsione, il Comune provvede al rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone di cui al precedente articolo 3.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.
3. Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2 ed agli art. 12 e 14 del presente Regolamento si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 9, del D.L. 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito in Legge 26 febbraio 1994, n. 133 .
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.
5. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art. 13, anche l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa ai sensi del precedente art. 5, ovvero occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà dell'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario della scheda famiglia se la tassa è relativa a locali di abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali assoggettati a tassazione.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.
5. In caso di locazione temporanea di durata inferiore a 12 mesi di alloggio ammobiliato l'obbligo di corrispondere la tassa è a carico del proprietario dell'alloggio.

(Decorrenza dall' 01.01.1997)

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore.

7. SOPPRESSO

(Decorrenza dall' 01.01.1997)

8. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni del condominio in via esclusiva.

CAPO II

COMMISURAZIONE E TARIFFE

ART. 7 - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:
 - a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo art. 12;
 - b) i vani secondari o accessori di quelli indicati nella precedente lettera a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenza o dipendenza di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo oppure con le stesse si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) il vano scale
2. Agli effetti di cui al comma 1, secondo il D. LGS 15.11.1993 n. 507 art. 62 si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 12, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati:
 - a) aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggio, posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto ecc.),
 - b) aree scoperte costituenti pertinenza o accessorio, destinate in modo durevole e funzionale a servizio e ornamento di locali ed aree tassabili (quali, a titolo esemplificativo i giardini, i cortili, i parcheggi privati).
3. **Sono rilevanti ai fini della tassazione le parti comuni di condominio utilizzate dai singoli condomini in via esclusiva.**
4. **Sono tassabili le parti comuni dei fabbricati non costituiti in condominio.**
5. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza di cui al comma 2, lettera b), si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o ad altra area scoperta assoggettata alla tassa, ovvero al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 8 – TARIFFE

1. L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della tassa, in misura da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 4.
2. Compete alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'applicazione, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree, nel rispetto del criterio di cui alla tabella A, allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di legge, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4, del Decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.

5 - Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del Decreto la deliberazione tariffaria deve indicare:

a) **i costi consuntivi e preventivi, e relative componenti, del servizio nonché la misura dell'importo dedotto a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti esterni di cui all'art. 4 comma 2 bis, del presente Regolamento.**

b) la condizione finanziaria del Comune,

c) gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;

d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, è stato applicato il criterio di cui all'allegato A del presente regolamento;

e) le motivazioni dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

6. Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, La Direzione Centrale per la Fiscalità locale formulata tempestivamente rilevi, i quali, rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:

a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;

b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;

c) all'eventuale sgravio o rimborso, come indicato al successivo articolo 24.

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle categorie di seguito descritte.

CATEGORIE - DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE

1) Locali adibiti ad uso abitazione, garage e aree scoperte ad uso privato;

2) Uffici pubblici e privati studi professionali, banche ambulatori e simili;

3) Stabilimenti, edifici industriali ed artigianali.

4) Negozi e botteghe ad uso commerciale, depositi di merci e simili;

5) Esercizi pubblici, osterie, trattorie ristoranti caffè bar e simili;

6) Collegi convitti e istituti religiosi;

7) Associazioni sportive, culturali ricreative, sindacali, politiche;

8) Aree adibite a campeggi distributori di carburante parcheggio e posteggi;

9) Aree scoperte adibite a piscina;

10) Case di riposo. Case di cura e simili;

11) Scuole pubbliche e private;

12) Sale a disposizione in genere;

13) Alberghi, sale da convegno, teatri, cinema.

2. I locali e le aree accessorie dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali, appartengono alla categoria questi ultimi.

3. Ai fini della individuazione delle categorie o sottocategorie si ha riguardo all'uso principale cui sono adibiti i locali e le aree da parte del soggetto tassabile, considerando irrilevanti eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

4. La classificazione di cui al comma 1 deve essere variata almeno ogni 4 anni, attraverso verifiche dirette o indirette operate su campioni adeguatamente rappresentativi del complesso delle utenze di riferimento.

ART. 10 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1 - La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie e sottocategorie, con riguardo alla destinazione d'uso dei locali ed aree medesimi, e quindi alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

2 - La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se l'uso degli stessi e delle loro aree é temporaneamente sospeso.

3 - Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un' attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata per tale attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata per la relativa quota.

4 - La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

ART. 11 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1 - La superficie dei locali tassabili è desunta da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, di cui al precedente art. 10, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.

(Decorrenza 1.1.1998)

2 - La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi esistenti, può essere desunta anche indirettamente dalla planimetria catastale oppure, dal contratto di affitto, se trattasi di area privata o dall 'atto di concessione, se trattasi di area pubblica. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata:

a) per la metà , se le aree esterne sono adibite ad usi o destinate in via permanente ad attività suscettibili di produrre rifiuti, e, pertanto, da comprendersi nella categoria di contribuenza di cui all'art. 9

b) nel limite del 25% costituiscono pertinenza od accessorio di locali o di aree tassabili, fatta salva l'eccezione di cui all'art. comma 5.

(Decorrenza 1.1.1998)

3 - Le riduzioni di superficie di cui al comma 2 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa e di variazione con effetto dall'anno successivo come indicato all'art. 66, comma 5 del D. Lgs 507/93.

4 - SOPPRESSO

5.- In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistono problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità del l 'attività esercitata, la tariffa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%
- b) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti: 55%
- c) elettrauto 65%
- d) caseifici e cantine sociali: 30%
- e) autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%
- f) officine di carpenteria metallica. 55%
- g) tipografie, stamperie, incisioni, e vetrerie: 75%
- h) laboratori fotografici ed eliografie con stampa: 75%
- i) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%
- l) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%

6 - Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 5, purchè vi sia contestuale produzione di rifiuti come precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

7 - Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:

- Le aree non utilizzate, nè utilizzabili, perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- Le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

8 - In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

ART. 12 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI.

1 - Non sono soggetti alla tassa, ai sensi e nel rispetto dell'art. 62, comma 2, del decreto i locali e le aree che per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazioni (uso delle superfici) o per oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevanti. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

- a) ripostigli stenditoi, cantine, solai, soffitte, sottotetti, d'altezza non superiore a mt. 1,50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri utilizzati come depositi in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa; disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;
- b) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo, o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola nei quali si producono rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;
- c) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse, prive di qualsiasi arredo o prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento autorizzativo e, comunque, se non utilizzate prima, non oltre l'inizio dell'utilizzo;
- e) i locali delle celle frigorifere e locali di essiccazione, senza lavorazione (salumifici);
- f) i locali per le cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici, compresi i vani ascensori;
- g) i locali, e le aree, o parte di essi, in cui si formano, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del Decreto, fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 5;

h) le superfici dei locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell' art. 39 della legge n. 146/1994 sono detratte dal costo indicato nell'allegato A) , punto 2, comma 7.

i) SOPPRESSA

l) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi dal culto in senso stretto.

m) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica sportiva;

n) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;

o) area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;

p) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottrattati all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti dell'attività che in esse si svolgono;

q) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

r) i porticati, i chiostri e i passaggi coperti, ma aperti almeno, su un lato adibiti al transito e alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.

s) i balconi e le terrazze scoperte.

t) aree verdi di superficie anche eccedente i 200 mq.

2 - La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze condizioni che provano l'esclusione dal tributo, comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente, nel rispetto dei termini di cui all'art. 24, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

3 - Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni, secondo il disposto dell'art. 62 Comma 5.

4 - L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo, per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

5 – SOPPRESSO

ART. 13 - RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO

1 - Nelle zone del territorio in cui la raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati non è effettuato in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura del 40% della tariffa, se l'insediamento dista più di 1000 mt dal più vicino punto di raccolta, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori più vicini;

2 - Nei casi previsti dall'art. 59 comma 4, del Decreto, in presenza delle fattispecie di cui al comma 5, la tassa è ridotta:

- al 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, o risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita, o non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

3 - Le riduzioni previste al comma 2, sono concesse alle seguenti condizioni:

a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato diretto interessato.

b) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla

frequenza della raccolta vengano riconosciute dall'Azienda predetta, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune e semprechè le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

4 - Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati, si applicano le riduzioni tariffarie di cui al comma 1, secondo le distanze vi previste.

5 - Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di servizio da adottarsi quanto prima, come art. 59 comma 4, del Decreto:

- la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 3 Km, rispetto alle prescrizioni del regolamento
- le periodicità della raccolta ritardata di almeno 5 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento;
- la capacità dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

6 - La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica, anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'art. 59, comma 4, del Decreto.

7 - La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

8 - Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59 comma 5, del Decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero di mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

9 - L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del Decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al comma 1.

ART. 14 - TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

(Decorrenza 1.1.1996)

1 - La tariffa è ridotta come segue:

a) **del 30% nel caso di unico occupante residente.**

b) del 10% per abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale

c) del 30% locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

d) del 10% per l'utente che trovandosi nelle circostanze di cui alla lettera b) risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale;

2 - La riduzione di cui al comma 1 è concessa alle condizioni e con la decorrenza stabilita dall'art. 66 del Decreto ed alle seguenti ulteriori condizioni:

a) la verifica, se l'occupante dell'abitazione è unico, è fatta a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto, (esistente alla data del 20 gennaio di ciascun anno con effetto dall'anno successivo) dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica. Comunque la riduzione non compete qualora l'abitazione utilizzata dell'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq. 50;

b) la riduzione di cui alla lettera b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;

c) la riduzione di cui alla lettera c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa prevede un uso stagionale o ricorrente, rispettivamente

per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana. .

L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana, dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 26;

d) per la riduzione di cui alla lettera d) del comma 1 è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di dimora, oppure la certificazione di iscrizione nello schedario degli Italiani residenti all'estero (AIRE)

3 - La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.

4 – La tariffa è ridotta del 15% per coloro che utilizzano una compostiera, previa presentazione all'ufficio tributi della relativa fattura d'acquisto. Coloro che già attuano il compostaggio dovranno certificare tale pratica all'U.T. che provvederà all'accertamento ed informerà l'ufficio Tributi per competenza. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare controlli per verificare l'effettivo utilizzo della compostiera e qualora a seguito di controllo si riscontrasse che la pratica di compostaggio non viene effettuata si procederà d'ufficio a rimuovere dal ruolo l'agevolazione prevista con decorrenza dall'anno in corso.

4bis- La tassa è ridotta ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n. 507/93 per i locali destinati ad abitazione civile non di lusso o a fabbricato rurale abitativo (rispondenti alla classificazione catastale A2, A3, A4, A5,A6) a favore di nuclei familiari composti da due persone ambedue di età non inferiore a 65 anni residenti nel Comune di Neviano degli Arduini in possesso dei seguenti requisiti e nella seguente misura:

- **20% per nuclei costituiti da due anziani soli (senza altri occupanti l'abitazione, previo accertamento diretto della situazione di fatto) entrambi di età non inferiore a 65 anni, a condizione che i due occupanti anziani possiedano reddito imponibile dichiarato non superiore a 22 milioni (somma dei redditi dei due occupanti);**

Il limite di reddito sopraindicato può essere modificato annualmente con delibera di Giunta.

Le predette condizioni devono essersi verificate nell'anno precedente o quello della presentazione della richiesta. La domanda per avere diritto a tale riduzione deve essere presentata entro il 30 settembre e deve essere corredata da autocertificazione dalla quale si evincano i requisiti richiesti. Nella stessa devono essere attestati i redditi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso, la tipologia dell'abitazione occupata, l'età dei richiedenti. La riduzione è annuale e quindi le variazioni intervenute durante l'anno non comportano rimborsi e sgravi. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per usufruire delle riduzioni di cui ai commi precedenti.

ART. 15 - ALTRE AGEVOLAZIONI

1 - Sono esentati dalla tassa i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, solo o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e precisamente in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall' INPS, quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune, tramite l'istituto del minimo garantito, o comunque possiede i requisiti per l'esercizio di tali diritti.

2 - L'esenzione di cui al comma 1 soggiace alla seguente disciplina:

a) l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che l'assistenza esercitata dal Comune sia comprovata con attestazione del competente Settore comunale;

b) Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione;

c) l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza necessità di presentare nuova domanda, fino a quando persistono le condizioni richieste, quando queste vengono a mancare, l'interessato, già esentato, deve presentare al Settore comunale Tributi la denuncia di cui all' art. 19 e la tassa decorrerà dal 1° giorno del bimestre solare successivo e quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;

d) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di legge.

3 - La tassa è ridotta nella misura del cinquanta per cento relativamente ai locali delle scuole pubbliche dell'obbligo e private e casa di riposo.

4 - La tassa è ridotta del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti all'albo regionale del volontariato e del 50% per i privati, per la loro casa di abitazione, che mettono a disposizione di extra-comunitari in convenzione col Comune, locali in affitto.

5 - Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

ART. 16 - RIDUZIONE A FRONTE DI RISPARMIO DI COSTI

1. E' stabilita la riduzione della tassa:

a) del 10% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, tale da determinare, a sua volta, una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza;

b) del 10% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25% e, quindi che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;

c) del 15% nel caso delle attività produttive, commerciali e di servizi che diano luogo a residui passibili di riutilizzo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti smaltimento definitivo, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di avere attivato interventi organizzativi idonei a selezionare e/o separare la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva;

d) del 35% qualora l'attività esercitata dia luogo a residui che il produttore possa dimostrare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, di provvedere autonomamente al conferimento a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di detti residui per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva.

2 - La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa per non più di tre anni, decorrenti da quello successivo all'anno in cui sono stati sostenuti i costi, quella di cui alla lettera b) è concessa sulla tassa

dell'anno successivo a quella di conferimento dei rifiuti.

3 - Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a),b),c),d), la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata fino al 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

4 - La sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere comprovata anche da specifica dichiarazione dell'Azienda che gestisce il servizio e che l'interessato deve allegare alla domanda di riduzione.

ART. 17 - LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA

1 - In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 50% della stessa.

ART. 18 - INIZIO E CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE

1 - L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2 - La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione. L'abbuono consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza oppure, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima effettuato con atto del funzionario responsabile, di cui all'art. 27, comunicato al Concessionario del servizio di riscossione.

3 - L'abbuono di cui al comma 2 non compete in caso di mancata denuncia di cessazione, neppure qualora il tributo sia stato assolto da altro contribuente subentrante nella detenzione dei locali.

4 - Per la mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree oppure se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

La domanda di sgravio o rimborso, a pena di decadenza, deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora.

CAPO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 19 - DENUNCE

1 - In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al Settore Comunale Tributi, che rilascia apposita ricevuta utilizzando i modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.

2 - La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale, risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

3 - La denuncia d'inizio dell'occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.

4 - E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o diversamente utilizzati da quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo.

Di conseguenza, anche per tali locali ed aree la tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell' art. 71, comma 1, ultimo capoverso del Decreto.

5 - La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere appositamente denunciata. L'abbuono della tassa, previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.

6 - Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate da altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quello del presente Regolamento.

7 - **SOPPRESSO**

8 - **SOPPRESSO**

9 - L'erede o il convivente, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del decuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti, rimanendo solidalmente obbligato al pagamento della tassa iscritta a ruolo in capo al soggetto passivo defunto.

10 - La denuncia-richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salvo diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

ART. 20 - CONTENUTO DELLA DENUNCIA

1 - La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del Decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche la indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell' indirizzo.

2 - Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e convenienti di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune di Neviano Arduini.

- 3 - La denuncia di variazione deve contenere anche l'indicazione dei dati ed elementi utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.
- 4 - La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.
- 5 - Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli che, secondo il richiedente, danno diritto all'agevolazione.
- 6 - **L'integrazione dei dati diversi dalla estensione e dalla destinazione originaria delle superfici imponibili non compresi nelle denunce presentate anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'art. 70 del D.Lgs. 507/93, è effettuata su richiesta del Comune.**

ART. 21 - CONTROLLI ACCERTAMENTI

- 1 - Il Comune, tramite il Settore Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
- L'ufficio tributi dispone controlli tramite i vigili urbani relativamente ai locali ed aree occupati dichiarati nella denuncia (originaria o integrativa).
- 2 - L'attività di cui al comma 1 è svolta sulla base di un programma annuale, redatto dal funzionario responsabile del tributo e approvato dalla Giunta, con il quale vengono stabilite le categorie di locali da controllare nel corso dell'anno, con riguardo alla superficie utilizzata e al reale uso dei locali ed aree, in aggiunta all'esame delle denunce presentate ed agli adempimenti connessi.
- 3 - Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del DPR 29.9.1973, n. 600, oppure a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4 - Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovuta unicamente a modifiche apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente avviso di accertamento.
- 5 - Gli avvisi di accertamento d'ufficio, per omessa denuncia devono essere emessi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 6 - Gli avvisi di accertamento in rettifica, per incompleta o infedele denuncia, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello, se precedente di inizio dell'utenza devono essere emessi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo quello di presentazione della denuncia stessa.
- 7 - L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale può essere esercitata mediante convenzioni stipulate con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art. 71, comma 4, del Decreto.

ART. 22 - POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

- 1 - **Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 21, il Comune oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto può:**
- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;**
 - b) richiedere notizie relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesime;**
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.**
- 2 - I dipendenti dell'ufficio comunale tributi, compresi anche gli straordinari, ai sensi dell'art. 73, comma 2, possono essere autorizzati ad accedere agli immobili oggetto di accertamento. Nessuna autorizzazione

specifica è richiesta per gli appartenenti al Corpo di polizia municipale.

3 - Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 27 del presente Regolamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a modificarlo previa comunicazione all'interessato.

4 - Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche gli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 23 – RISCOSSIONE

1 - La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge

2 - La ripartizione del carico tributario fino a sei rate è ammessa soltanto:

- su istanza scritta del contribuente;
- per gravi motivi, che comunque escludono il pericolo di perdita del credito;
- se il debito riguarda esclusivamente tributi arretrati

3 - è disposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco, nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 24 - SGRAVI E RIMBORSI

1 - Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 75 del Decreto e dal presente Regolamento.

2 - L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

3 - Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il Regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

4 - Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75, comma 2, del Decreto s'intende la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 46 del DPR n. 602/1973.

ART. 25 – SANZIONI

1 - Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dall'art. 76 del Decreto.

E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprende tutti i cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante.

2 - La pena pecuniaria di cui all'art. 76, comma 3, del Decreto, oltre che per le violazioni indicate in detto articolo, è applicata anche per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, con osservazione delle norme contenute nella legge 24.11.1981, n. 689, e nell'art. 107 del TULCP 3 marzo 1934, n. 383. L'entità della somma, che il trasgressore è ammesso a pagare è determinata in via preventiva con ordinanza del Sindaco.

3 - Nel caso di accertamento retroattivo, si applicano le soprattasse di cui al comma 1 che erano vigenti nell'anno di accertamento. Invece, per quanto riguarda gli interessi, si applicano nella misura vigente nell'anno in cui si procede all'accertamento.

ART. 26 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1 - Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2 del presente Regolamento i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici di uso pubblico o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno solare ha durata complessiva inferiore a 183 giorni anche se ricorrente.

2 - La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico - sportive.

3 - Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa

annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365 e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 del D.Lgs 507/93 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative a produrre rifiuti solidi urbani.

4 - L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento o mediante versamento diretto.

5 - La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub a);
- c) occupazioni per soste fino a 1 ora effettuate da esercenti il commercio su area pubblica in forma itinerante.

6 - La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali e sulle aree oggetto di occupazione temporanea; per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nella adiacenze dei locali e/o aree occupati.

7 - Le sanzioni di cui al comma 5° sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa di sensi dell'art. 67 del decreto Lgs 507/93.

8 - In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori previsti dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 - La Giunta comunale designa un funzionario responsabile della tassa il quale, oltre a svolgere le funzioni e i poteri di cui all'art. 74 del Decreto, rappresenta il Comune, direttamente o tramite delegato, nelle sedi del contenzioso tributario.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

1 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2 - Tutte le dichiarazioni o attestazioni relative a fatti, qualità, stati personali o circostanze devono essere rese nei modi di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 29 - NORME TRANSITORIE

1 - Il presente Regolamento non si applica allo smaltimento dei rifiuti assimilati di cui all'art. 39 della

legge n. 146/1994, per i quali rimane in vigore la normativa precedente fino a diversa determinazione del Consiglio Comunale.

2 - In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70 del decreto sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà in uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'articolo 66, commi 3,4,5 e 6. sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1° gennaio.

3 - Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

4 - Per le superfici superiori a 200 mq. gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'articolo 76, del Decreto oltre al pagamento della tassa dovuta.

5 - Per l'anno 1995 la denuncia relativa alle superfici di cui al punto 2 e le dichiarazioni o, in mancanza, le denunce relative alle superfici di cui devono essere presentate entro il 15 ottobre 1995.

6 - Ai fini della classificazione dei locali e dell'applicazione della tassa per l'anno 1995 si fa riferimento a quella di cui alla delibera Giunta Comunale n. 475 del 18.10.1994.

Art. 30 - NORME FINALI

“1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione della tassa nonché degli oneri di riscossione, il versamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani non e' dovuto qualora l'ammontare complessivo annuale non superi L. 10.000

2. Non si procede al rimborso complessivo fino a L. 10.000.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale e' esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso”.

ALLEGATO "A"

Criteri per l'articolazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e/o gruppi di attività e per la determinazione delle tariffe (articolo 8 e 9 del Regolamento.)

1. GENERALITA'

La determinazione di tariffe, commisurate, queste, alle reali quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati ordinariamente prodotti, per unità di superficie di locale od area di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa (art. 65, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, numero 507), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa e per la determinazione negli anni futuri delle tariffe.

A tale scopo, è opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

2. DEFINIZIONI

Coefficiente di produttività specifica (qi): per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria della attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Si esprime in Kg./mq/anno.

Coefficiente medio di produttività (mq): per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto fra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superficie di locali accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in Kg/mq/anno.

Indice di produttività specifica (Ips): per indice di produttività specifica, proprio della attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica così come sopra definiti. E' un numero puro.

Indice di qualità specifica (Iqs): per indice di qualità specifica si definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

Costo convenzionale del servizio (C): per costo del servizio si intende il valore definito all'art. 4 del Regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in L./anno.

Superficie totale (St): per superficie totale si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in metri quadrati.

Costo medio generale netto (cmg): per costo medio generale netto si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali e delle aree, accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in L.mq anno.

3. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate a tassa vengono determinati:

- attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuati su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;
- attraverso l'elaborazione di dati statistici formati da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli

4. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree (esprese le prime con A e le altre con B o C), tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuna delle "i" classi di contribuenza, così individuate, è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_i (Kg/mq/anno)
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_{ps} , dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica q_i ed il coefficiente medio di produttività specifica q_m
- da un proprio coefficiente di qualità specifica (I_{qs})

5. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA.

Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$$T = I_{ps} \times I_{qs} \times C_{mg} \text{ (L/mq)}$$

Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media t_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.

6. MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

I coefficienti e gli indici di produttività specifica e qualità delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il controllo del Comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio. La frequenza di tale controllo dovrà essere almeno quadriennale, e le modalità di accertamento saranno analoghe a quelle di cui al punto 3.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata qualora vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.

ALLEGATO “B”

CATEGORIE	DESCRIZIONE
1^	Locali adibiti ad uso <u>abitazione</u> , garage e aree scoperte ad uso privato
2^	Uffici pubblici e privati studi professionali, banche ambulatori e simili
3^	Stabilimenti, edifici industriali ed artigianali
4^	Negozi e botteghe ad uso commerciale, depositi di merci e simili
5^	Esercizi pubblici ,osterie, trattorie ristoranti caffè bar e simili
6^	Collegi convitti e istituti religiosi
7^	Associazioni sportive, culturali ricreative, sindacali, politiche.
8^	Aree adibite a campeggi distributori di carburante parcheggio e posteggi
9^	Aree scoperte adibite a piscina
10^	Case di riposo. Case di cura e simili
11^	Scuole pubbliche e private
12^	Sale a disposizione in genere
13^	Alberghi, sale da convegno, teatri, cinema

INDICE

CAPO 1 - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA	PAG. 3
ART. 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOMENTO	PAG. 3
ART. 3 - ZONE TERRITORIALI SERVITE	PAG. 3
ART. 4 - GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO	PAG. 4
ART. 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA	PAG. 4
ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO	PAG. 5

CAPO 2 - COMMISURAZIONE E TARIFFE

ART. 7 - LOCALI ED AREE TASSABILI	PAG. 6
ART. 8 – TARIFFE	PAG. 6
ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE	PAG. 7
ART. 10 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA	PAG. 8
ART. 11 - COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	PAG. 8
ART. 12 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI	PAG. 9
ART. 13 - RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO	PAG. 10
ART. 14 - TARIFFE PER PARTICOLARI:CONDIZIONI D'USO	PAG. 11
ART. 15 - ALTRE AGEVOLAZIONI	PAG. 12
ART. 16 - RIDUZIONE A FRONTE DI RISPARMIO DI COSTI	PAG. 13
ART. 17 - LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA	PAG. 14
ART. 18 - INIZIO E CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE	PAG. 14

CAPO 3 - DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 19 – DENUNCE	PAG. 15
ART. 20 - CONTENUTO DELLA DENUNCIA	PAG. 15
ART. 21 - CONTROLLI ACCERTAMENTI	PAG. 16
ART. 22 - POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA	PAG. 16
ART. 23 – RISCOSSIONE	PAG. 17

CAPO 4 - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 24 - SGRAVI E RIMBORSI	PAG. 18
ART. 25 – SANZIONI	PAG. 18
ART. 26 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	PAG. 18
ART. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG. 19
ART.28 - NORME DI RINVIO	PAG. 19
ART. 29 - NORME TRANSITORIE	PAG. 19
ART. 30 – NORME FINALI	PAG. 20